

401. — 1351, ind. V, Dicembre 10. — c. 197 (202) t.^o — Privilegio di cittadinanza rilasciato a mastro Francesco da Roma fisico salariato dal comune, per benemerenze nel publico servizio.

402. — s. d., (1351). — c. 185 (190). — Trattato stipulato da Giovanni Delfino procuratore di S. Marco, plenipotenziario del comune di Venezia, con Giovanni (III) Cantacuzeno imperatore di Costantinopoli. Esposte le querele contro i genovesi, specialmente per l'occupazione di Scio, Focea e Metelino, i contraenti pattuiscono: È stretta alleanza fra quel sovrano e Venezia fino al venturo S. Michele, e quindi per quattro anni, rinnovabile nel penultimo semestre, per combattere i genovesi e danneggiare i loro possedimenti in Levante. Le parti non faran pace senza il mutuo consenso. L'imperatore manterrà continuamente 12 galee che opereranno segnatamente nel Mar nero e nelle acque orientali. Venezia pagherà per 8 delle galee 10,776 perperi al mese. Si determinano le norme del pagamento, il servizio delle galee, le loro operazioni, i loro equipaggi ed armamenti. I genovesi saranno trattati come nemici in ogni parte dell'impero: i veneziani vi avranno buona accoglienza ed aiuti. L'imperatore difenderà con tutte le sue forze le armate veneziane attaccate dai genovesi nei suoi domini. Le prede saranno divise in parti eguali, fra l'imperatore, Venezia e la flotta. Ogni aumento di forze sarà fatto per metà dai contraenti. Se si prenderà Pera, sarà distrutta. I luoghi ricuperati resteranno a chi li piglierà, salvi i beni dei sudditi fedeli. Scio e Focea ritorneranno all'imperatore. Le altre forze dei contraenti, trovando la suddetta, si uniranno ad essa in quanto sia possibile. Venezia si adoprerà perchè il re di Rascia faccia la pace coll'imperatore. Trecento cavalieri greci andranno all'assedio di Pera, pagati a 7 perperi il mese dalle parti per metà; si stabiliscono le condizioni relative. Venezia pagherà la metà delle macchine da guerra che fornirà l'imperatore. Presa Pera, Venezia restituirà le gemme che tiene in pegno come al n. 56 senz'altro pretendere dall'imperatore (v. n. 412).

V. MARIN, *op. cit.*, VI, 91.

403. — s. d., (1351). — c. 198 (203). — Proposte fatte dal patriarca di Grado (v. n. 400) per la pace fra Venezia e Genova. I belligeranti, cessando dalle ostilità, richiamino le loro flotte; giurino tregua sotto vincolo di scomunica, e, durante questa, mandino ambasciatori alla S. Sede accettando l'arbitrato del papa. Il patriarca è disposto a recarsi in luogo neutrale per aprire le trattative con incaricati delle parti, e ad adoperarsi per togliere ogni difficoltà (v. n. 382 e 431).

404. — 1352, ind. V, Gennaio 17. — c. 199 (204) t.^o — Sindicato con cui il doge dà facoltà a Nicolò Leoni, Marco Soranzo ed Albano Morosini di trattare con Pietro de Barba e Iacopo de Peccioli procuratori del comune di Pisa (procura in atti di Pardo del fu Pacchione di Appiano notaio di Pisa) della restituzione d'una nave pisana catturata dalla flotta veneta (v. n. 405).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: il vice cancellier grande e due scrivani ducali. — Atti Raffaino de' Caresini.